


Enrico Maria Canzi

Avvocato presso Studio Legale Associato Isolabella, componente della Rete Giuridica AIAS, Socio AIAS



L'HSE Manager dalla prospettiva dell'avvocato penalista

Questo articolo è volto a offrire alcuni spunti di riflessione in ordine al ruolo e, soprattutto, alle possibili responsabilità di respiro penalistico della figura dell'HSE Manager, un soggetto specializzato nell'organizzazione e nella gestione delle tematiche di salute, sicurezza e ambiente.

Nell'attuale panorama imprenditoriale, tipicamente in contesti aziendali maggiormente strutturati, ma sempre di più anche in realtà medio/piccole, capita sovente di imbattersi nella figura professionale dell'HSE Manager, ossia di un soggetto specializzato nella organizzazione e nella gestione delle tematiche aziendali in materia di salute, sicurezza e ambiente.

Le considerazioni di seguito svolte si riferiscono in particolare a quegli HSE Manager "interni" e quindi a coloro che sono stabilmente inseriti nella struttura gerarchica aziendale e che hanno, pertanto, un rapporto di subordinazione con i vertici della società medesima.

La figura di HSE Manager esterno non alle dirette dipendenze della società, in passato (in particolare prima dell'introduzione della normativa UNI 11720 nel 2018) era stata tendenzialmente considerata paragonabile a quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sia pur caratterizzata da un'estensione delle rispettive competenze rispetto a quelle del RSPP.

Tuttavia, a parere di chi scrive, qualche riflessione in più merita il ruolo di HSE Manager aziendale.

Infatti, a prescindere dalle peculiari caratteristiche delle singole organizzazioni in cui l'HSE Manager si trova a operare, attraverso la disamina della normativa UNI 11720, che opportunamente distingue le funzioni dell'HSE Manager con competenze di natura strategico-organizzativa (c.d. funzionalità *ex ante*) e quelle dell'HSE Manager operativo con competenze di carattere prettamente operativo-attuativo (c.d. funzionalità *ex post*), **non può non rilevarsi come oggi l'HSE Manager rappresenti un collante tra i vertici aziendali – *id est* il datore di lavoro – e i lavoratori.**

Sul punto – nel rinviare alla disamina della citata normativa UNI – appare utile ricordare che, come è stato osservato su siti specializzati nell'analisi della predetta fonte secondaria¹, tale norma opera la seguente distinzione:

Il Manager HSE Operativo supporta l'organizzazione nella gestione operativa e nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori, per l'ambiente e per il patrimonio aziendale, coerentemente

con la legislazione vigente. Il Manager HSE Operativo gestisce in autonomia gli aspetti operativi, sulla base di linee strategiche definite a un livello gerarchico superiore.

***Il Manager HSE Strategico** supporta l'organizzazione nella definizione della strategia aziendale e imprenditoriale, analizzando anticipatamente i rischi per i lavoratori e per l'ambiente derivanti da scelte decisionali alternative. Il Manager HSE Strategico è una figura che si colloca nell'alta direzione.*

La figura professionale in questione, dunque, sia che assolva a una funzione maggiormente improntata alla valutazione dei rischi e delle potenziali conseguenze derivanti dalle scelte “datoriali”, anche grazie a una presenza “sul campo”, sia che svolga compiti maggiormente operativi finalizzati a garantire l'attuazione delle linee di indirizzo decise dai vertici aziendali (*id est* il datore di lavoro) quali, ad esempio, la verifica della disponibilità e il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), **di fatto rappresenta e svolge un importante collegamento tra chi ha la responsabilità di “dettare le regole” e chi quelle regole “deve rispettare”** e, quindi, semplificando al massimo, tra il datore di lavoro e i lavoratori medesimi.

Significativa appare la disamina della responsabilità della figura di HSE Manager in relazione a una fattispecie in materia penale ambientale:

L'“HSE di stabilimento è incaricato di una serie di compiti operativi; il suo responsabile rappresenta l'amministrazione per le problematiche ambientali di stabilimento e deve, sostanzialmente, garantire l'attuazione dei relativi programmi, riferendo periodicamente sull'andamento della gestione ambiente e svolgendo un ruolo propositivo sulle migliori applicabili. [...] Si può riconoscere che le funzioni PAS (Protezione Ambiente Territorio) -HSE (sia di stabilimento sia centrali) avessero competenze

essenzialmente consultive, a disposizione l'una del direttore di stabilimento e l'altra del management centrale ed è logico ritenere che le rispettive attribuzioni non fossero precisamente sovrapponibili, nel senso che la struttura PAS-HSE di stabilimento avesse compiti maggiormente operativi mentre quella centrale svolgesse compiti più generali, fosse cioè deputata a dettare le linee guida della politica ambientale della società” (sentenza Corte d'Assise di Alessandria n. 1/2015, depositata il 6.6.2016 - processo al Polo chimico di Spinetta Marengo).

Al netto di questa premessa, si ritiene sempre più evidente la ragione che porta chi scrive a dubitare di poter confinare e arginare il ruolo e i doveri dell'HSE Manager a un *fac simile* del RSPP e alle sue responsabilità².

Un soggetto che è stabilmente inserito nella struttura gerarchica societaria, che collabora con i vertici aziendali per elaborare e per far attuare le procedure e i presidi di sicurezza per i lavoratori e che può, quindi, entrare nel merito dell'adozione delle scelte organizzative, così come della verifica della loro concreta attuazione da parte dei rispettivi destinatari, appare significativamente “vicino” alla definizione di “dirigente” di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 81/08 ossia di colui che

“in virtù di competenze professionali e poteri adeguati alla natura dell'incarico, svolge funzioni di carattere organizzativo e di vigilanza, in attuazione delle direttive del datore di lavoro”.

La lettura del dato normativo, arricchito dalla disamina dell'interpretazione fornita dalla Giurisprudenza di legittimità, consente di rilevare le significative

1. <https://www.vegaformazione.it/PB/Manager-HSE-formazione-certificazione-competenze-uni-11720-compiti-ruolo-p71.html>
2. Sul punto si veda Italia Caminiti, “I profili di responsabilità penale del RSPP alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali”, *aiasmag* n. 29.

affinità tra tale figura, titolare di una posizione di garanzia a titolo originario e l'HSE Manager.

Partendo dal mero confronto con il dato normativo, e al netto di quanto sin qui esposto, risulta evidente come l'HSE Manager svolga

“funzioni di carattere organizzativo e di vigilanza, in attuazione delle direttive del datore di lavoro”,

ossia proprio quelle funzioni che l'articolo 2 del D.Lgs. 81/08 utilizza per fornire la definizione di “dirigente per la sicurezza”.

Gli obblighi posti in capo al dirigente dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08 derivano direttamente dalla legge, sicché egli è **destinatario diretto** delle sanzioni di cui all'art. 55 per l'inosservanza della normativa precauzionale,

“prescindendo da una eventuale ‘delega di funzioni’ conferita dal datore di lavoro” (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, n. 46437/2014).

A titolo esemplificativo, al dirigente sono affidate le seguenti attribuzioni:

- vigilare sul rispetto – da parte dei lavoratori – della normativa e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, anche tramite la designazione di uno o più preposti;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- aggiornare le misure di prevenzione in rapporto ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.

Sulla base di queste premesse è possibile ora osservare come la Giurisprudenza di legittimità abbia ulterior-

mente chiarito che il dirigente per la sicurezza di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/08 si colloca a un livello di responsabilità **intermedio** tra il datore di lavoro (cui spettano le responsabilità in ordine alle scelte gestionali di carattere generale) e il preposto (che ha principalmente funzioni esecutive, cfr. Cassazione penale, Sezioni Unite, n. 38343/2014):

il dirigente

“[...] è tenuto a recepire le direttive del datore di lavoro e a farle osservare sul luogo di lavoro, così da garantire l'esatta osservanza delle misure di prevenzione e di protezione” (Cassazione penale, Sez. IV, n. 2286/2021).

La Corte di Cassazione ha dettagliato l'ambito di responsabilità del dirigente chiarendo, tra l'altro, come prescinda da deleghe e non implichi necessariamente la disponibilità di un potere di spesa:

*«Come il datore di lavoro, anche **il dirigente e il preposto sono destinatari diretti (iure proprio) delle norme antinforturistiche, prescindendo da una eventuale “delega di funzioni” conferita dal datore di lavoro. Che si tratti di una responsabilità diretta lo si ricava, del resto, dal disposto degli artt. 55 e 56 del citato D.Lgs. n. 81/2008, laddove, rispettivamente per il dirigente e per il preposto, sono stabilite le sanzioni per l'inosservanza alla normativa precauzionale di cui sono direttamente onerati»*** (Cassazione penale, Sez. IV, 11/11/2014, n. 46437).

*«In base alla definizione datane dal D.Lgs. n. 81/2008, art. 2, comma 1, lett. D, è la **persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa**»; trattasi di un soggetto che si colloca a un **“livello di responsabilità interme-***

dio” che “dirige appunto, a un qualche livello, l’attività lavorativa, un suo settore o una sua articolazione. Tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali; ma ha poteri posti a un livello inferiore” (Sez. IV, Sentenza n. 22334 del 07/04/2011, Bartoletti e altri, non massimata sul punto); il fatto che in diversi casi si tratti di soggetti provvisti di potere di spesa non costituisce requisito ineludibile della posizione dirigenziale (ed invero, in plurime pronunzie della Corte di legittimità si afferma che la figura del dirigente dispone “solitamente” – e dunque non necessariamente – di sif-fatto potere). In forza di tale posizione, deve ritenersi corretta l’attribuzione alla [...] del ruolo di garante ai fini della prevenzione degli infortuni, anche attraverso la segnalazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, atteso che, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (cfr. da ultimo Sez. IV, Sentenza n. 50037 del 10/10/2017, Buzzegoli e altri, Rv. 271327; Sez. IV, Sentenza n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269973)» (Cassazione penale, Sez. IV, 06/02/2018, n. 12643).

Proseguendo nella disamina di alcune casistiche giurisprudenziali, mette conto sottolineare che, nelle organizzazioni complesse, la qualifica di dirigente è stata attribuita al **direttore di stabilimento**, che ha il compito di predisporre adeguati mezzi di prevenzione ed è tenuto

“ad accertare che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e a intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti, attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d’uso da parte dei dipendenti o il mancato impiego degli strumenti preventivi messi a disposizione” (Cassazione penale, Sez. IV, n. 13858/2015).



Il dirigente, quindi, si occupa – così come l’HSE Manager – di attuare le direttive del datore di lavoro, organizzando e vigilando sull’attività lavorativa, con ciò collocandosi, lo si ribadisce, in una **posizione intermedia e di collegamento** tra il datore di lavoro, da un lato, e il preposto, dall’altro.

È proprio questa posizione intermedia che, a giudizio di chi scrive, avvicina notevolmente, se non identifica, l’HSE Manager d’azienda con la figura del dirigente di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/08.

Al riguardo, non vi è dubbio che la validità del ragionamento sopra esposto debba essere misurata e confrontata caso per caso con l’effettiva organizzazione aziendale e con i reali e effettivi compiti e poteri di cui il soggetto dispone (in ossequio anche al disposto dell’art. 299 del D.Lgs. 81/08). Tuttavia, appare di un certo rilievo anche e proprio ai fini organizzativi, valutare quale possa essere l’effettivo ruolo che, grazie all’interpretazione dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08, possa essere attribuito all’HSE Manager nell’ambito dell’architettura della sicurezza aziendale.